

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 17-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE COMPAGNA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

VINCENZO DE COSMO

**per il reato di cui agli articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale
(abuso d'ufficio)**

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 15 luglio 1992

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il 16 giugno 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore De Cosmo, per il reato di cui agli articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio).

In data 15 luglio 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 21 luglio 1992 e deferita alla Giunta il 27 luglio 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 15, 27 e 28 ottobre e 4 novembre 1992.

Il senatore De Cosmo è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 27 ottobre 1992, nel corso della quale ha altresì presentato una memoria scritta.

La Giunta comunale di Molfetta deliberò, in data 6 aprile 1990, l'acquisto di 70 panchine, da installare nella villa comunale, attraverso l'espletamento di una trattativa privata con la ditta Giochi Sport srl. Il 26 aprile 1990 l'assessore all'urbanistica Ancona provvide all'ordinazione delle predette panchine prima che la citata delibera divenisse esecutiva e senza che - afferma l'allora Sindaco di Molfetta, senatore De Cosmo, in una memoria scritta, presentata alla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato - il sindaco e gli altri assessori ne fossero informati. Il 2 maggio 1990 la sezione provinciale di controllo sugli atti degli enti locali annullò la delibera in questione per violazione dell'articolo 87 del t.u.l.c.p. n. 383/1934, in quanto, a suo avviso, non ricorrevano le condizioni per il ricorso alla trattativa privata. L'11 luglio 1990, la Giunta comunale, considerato che l'ordine di

acquisto non era stato annullato e che anzi era intervenuta la consegna della merce, preso atto della cessione del credito da parte della Giochi Sport alla International Factors Italia, notificata al Comune il 25 giugno 1990, deliberò di affidare in sanatoria alla ditta Giochi Sport la fornitura delle panchine, trasmettendo il provvedimento alla Sezione provinciale di controllo, che ne prendeva atto.

Il Procuratore della Repubblica di Trani contesta al senatore De Cosmo il reato di abuso di ufficio, in concorso con i componenti della Giunta comunale, in quanto:

a) la delibera del 6 aprile 1990 sarebbe stata motivata dal fine di procurare un ingiusto vantaggio al signor Campanale - agente di commercio della Mix Progetti, reale beneficiaria della fornitura in luogo della ditta Giochi Sport - attraverso il ricorso illegittimo alla trattativa privata, non essendo la merce richiesta caratterizzata da diritto di esclusiva, nè brevettata;

b) la delibera di sanatoria del 31 agosto 1990 avrebbe assicurato un ingiusto profitto al signor Campanale e alla Giochi Sport, con presunzione di danno dei cittadini del comune di Molfetta e degli altri fornitori che avevano partecipato alla gara ufficiosa indetta il 17 maggio 1990, in seguito all'annullamento della prima delibera da parte del Comitato di controllo.

A quest'ultimo proposito, è da rilevare che l'espletamento di tale gara non vi fu. In linea più generale, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha considerato quanto segue.

Si è avuto riguardo alla decisiva circostanza che il Comitato di controllo aveva annullato la deliberazione del 6 aprile 1990 perchè non si sarebbero verificate le condizioni per il ricorso alla trattativa privata. La sfera dell'illegittimità amministrativa non può coincidere con quella dell'illecito pe-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale sanzionato dall'articolo 323 del codice penale, nel senso che non ogni delibera illegittima integra gli estremi dell'abuso di ufficio. Nel caso di specie il magistrato non indica alcun elemento da cui emerga il dolo o la frode nel comportamento tenuto dal senatore De Cosmo in ordine all'adozione delle delibere in questione.

Ma ciò che alla Giunta, nella sua maggioranza, è parso ancor più significativo al fine di esprimere parere negativo sulla richiesta di autorizzazione a procedere sono ulteriori valutazioni. Il magistrato, nella ricostruzione dei fatti e nella formulazione dell'imputazione, ha privilegiato la tesi del coinvolgimento di tutti i componenti della Giunta, pur in presenza di elementi inequivoci che facevano emergere la responsabilità dell'assessore Ancona nella vicenda, non certo collocabile sullo stesso piano degli altri componenti della Giunta comunale. Questi, infatti, provvide, insieme al dirigente tecnico comunale, alla scelta delle panchine e assunse l'iniziativa di procedere all'ordinazione della merce prima che la delibera divenisse esecutiva e senza peraltro informarne il sindaco e gli altri assessori.

Nessun addebito può essere, pertanto, ascritto al senatore De Cosmo, considerato che il suo ruolo nella vicenda ha avuto

l'intento di salvaguardare gli interessi dell'Amministrazione comunale evitando un contenzioso di incerta soluzione. Essendo già stata consegnata la merce ed essendo intervenuta la cessione del credito da parte della ditta Giochisport alla International Factors Italia, il senatore De Cosmo - su proposta dell'ufficio tecnico e con il parere favorevole del direttore di ragioneria - propose alla Giunta l'adozione di una delibera a sanatoria dell'acquisto, nelle modalità indicate e secondo il prezzo ritenuto congruo dall'Ufficio tecnico competente. Tale delibera, oltre ad ottenere il necessario parere preventivo di legittimità del segretario generale, fu sottoposta al controllo del Comitato regionale, peraltro non più necessario in base alla legge n. 142 del 1990, registrato con regolare «presa d'atto» del 10 agosto 1990.

Da ciò il convincimento che la richiesta non può trovare accoglimento, non risultando fondamento alcuno per l'ipotesi di reato avanzata dal magistrato procedente.

Per queste ragioni, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere.

COMPAGNA, *relatore*